

Differenze tra deposito temporaneo e stoccaggio dei rifiuti

I concetti di stoccaggio e di deposito temporaneo dei rifiuti sono significativamente posti, all'interno del D.Lgs 152/2006, l'uno di seguito all'altro, in quanto vicini nelle forme, ma lontanissimi nei contenuti e nel significato.

L'art. 183 del Testo Unico (aggiornato dal D.lgs 205/2010) alla lett. aa) definisce lo "stoccaggio" come: l'insieme delle attività di "smaltimento" consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché delle attività di "recupero" consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti.

Diversamente, la lett. bb) dello stesso articolo definisce il "deposito temporaneo" come un "raggruppamento" di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e nel rispetto di alcune precise condizioni.

Tra queste, si segnalano le modalità di deposito dei rifiuti; infatti, i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del produttore dei rifiuti:

- 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- 2) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
- 3) in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (un deposito temporaneo di rifiuti per oltre un anno è considerato una discarica).

Altro requisito fondamentale del deposito temporaneo è il luogo fisico in cui esso viene istituito, vale a dire il luogo di produzione dei rifiuti.

In generale il deposito temporaneo può essere effettuato solo nel luogo in cui i rifiuti sono originati, al fine di evitare movimentazioni di rifiuti che, a parte nelle aree private, vanno sempre autorizzate, rappresentando un momento della gestione dei rifiuti.

L'accento sugli aspetti fisici e temporali del deposito temporaneo, e sul fatto che su questi poggia principalmente la distinzione dallo stoccaggio, è ribadito dalla Cassazione (Cass. pen., sez. III, n. 11650/11) secondo la quale, per poter parlare di deposito temporaneo e controllato di rifiuti, occorre il rispetto di tutte le condizioni dettate dalla norma sopra citata ed, in particolare, del raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione ed il rispetto dei tempi di giacenza riferiti alla natura e quantità dei rifiuti. In caso di mancato rispetto di tali condizioni si parlerà non più di deposito temporaneo, ma di deposito preliminare o di stoccaggio, attività per le quali è necessaria una preventiva autorizzazione.

Considerando il deposito temporaneo come un prolungamento dell'attività dalla quale si originano i rifiuti che precede ogni e qualsiasi fase della gestione (raccolta, trasporto, smaltimento o recupero) e lo stoccaggio, invece, come un'attività integrante della gestione dei rifiuti prodotti, sono il luogo e i tempi a determinare le differenze tra i due concetti.